

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 43

Adunanza 11 ottobre 2005

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO D'AZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA E DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DA ADOTTARSI NEL PERIODO OTTOBRE 2005 GENNAIO 2006.

Protocollo: 1320 – 413881/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore ELEONORA ARTESIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Piras.

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 *Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente* che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"* che:

- a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- c) all'art. 3 comma 1 lettera h) attribuisce alle Province il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi operativi da adottarsi in caso di episodi acuti di inquinamento;
- d) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- e) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: *Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento* approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43.

Considerato che la Provincia di Torino con propria deliberazione n. 38-12962 del 22 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, provvedeva ad approvare, in relazione alle competenze ad essa assegnate, il Piano stralcio di intervento operativo per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nella zona A.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

- a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
- c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.

Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60, che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese, prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale. 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: *“Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione”*, con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Considerato che la sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale ha dato atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera h) della L.R. 43/2000, le Province esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione delle misure stabilite nel Piano d'Azione.

Visto che con Deliberazione n. 400-94965/2003 del 23/04/2003 la Giunta Provinciale ha approvato, ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2000 n° 43 e secondo gli indirizzi definiti nella sopra citata D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, il Piano d'Azione ex art. 7 D.Lgs 4 agosto 1999 n 351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, contenente gli indirizzi per l'adozione di provvedimenti immediatamente attuabili.

Valutato che con deliberazione n. 1329-267005/2003 e con deliberazione n. 711-362541/2004, la Giunta Provinciale provvedeva ad apportare alcune modifiche ed integrazioni finalizzate a regolare l'adozione dei provvedimenti previsti dal Piano.

Ritenuto opportuno, a seguito delle valutazioni effettuate sull'efficienza delle azioni contenute nel Piano approvato con deliberazioni di cui sopra e in relazione all'entrata in vigore dei limiti per gli inquinanti in atmosfera previsti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, provvedere alla ridefinizione dello stesso introducendo azioni di carattere maggiormente strutturale.

Valutato che il Piano è stato presentato ai Comuni interessati dai provvedimenti nell'ambito del tavolo di coordinamento appositamente istituito.

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Quanto sopra premesso e considerato.

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) della Legge Regionale 7 aprile 2000 n° 43 e secondo gli indirizzi definiti nella D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, il nuovo Piano d'Azione ex art. 7 D.Lgs 4 agosto 1999 n 351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera a);
2. di revocare la propria deliberazione n. 711-362541/2004 del 2/12/2004 di approvazione del precedente Piano d'Azione ex art 7 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60;
3. di approvare il calendario e le modalità di attuazione dei provvedimenti temporanei sulla circolazione veicolare da adottarsi sulle aree indicate del territorio della provincia di Torino, volti a contenere il rischio di superamento dei valori limite da adottarsi nel periodo ottobre 2005-gennaio 2006, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera b);
4. di dare atto che il presente provvedimento, non comporta oneri di spesa, a carico dell'Ente;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

(ALLEGATO A)



**PIANO D'AZIONE EX ART 7 D.LGS. 4 AGOSTO 1999 N. 351 PER
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME STABILITE DAL D.M.
2 APRILE 2002, N. 60.**

SOMMARIO

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA..... | 3 |
| 2 | LA STRUTTURA DEL PIANO D’AZIONE | 4 |
| 3 | IL TAVOLO DI COORDINAMENTO | 4 |
| 4 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE..... | 4 |
| 4.1 | RELAZIONE ANNUALE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA | 4 |
| 4.2 | IQA E BOLLETTINI GIORNALIERI | 5 |
| 5 | ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, STUDIO E RICERCA | 5 |
| 5.1 | RETE DI MONITORAGGIO | 5 |
| 5.2 | MODELLISTICA AMBIENTALE E INVENTARIO DELLE EMISSIONI | 5 |
| 5.3 | ATTIVITÀ DI RICERCA..... | 6 |
| 6 | CONTABILITÀ AMBIENTALE..... | 6 |
| 7 | PROVVEDIMENTI SULLA MOBILITÀ | 7 |
| 7.1 | LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NON ECOLOGICI. | 8 |
| 7.2 | PROMOZIONE DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE | 8 |
| 7.3 | BOLLINO BLU | 9 |
| 7.4 | FLOTTE PUBBLICHE E FINANZIAMENTI VINCOLATI ALL’ACQUISTO DI AUTOMEZZI NON INQUINANTI..... | 9 |
| 7.5 | TRASPORTO PUBBLICO | 9 |
| 7.6 | ISTITUZIONE DI ZONE A BASSA EMISSIONE VEICOLARE..... | 10 |
| 7.7 | MOBILITÀ CICLABILE E PEDONALE | 11 |
| 7.8 | MULTIMODALITÀ DEI SISTEMI DI TRASPORTO | 11 |
| 7.9 | MOBILITY MANAGEMENT | 11 |
| 7.10 | COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE..... | 12 |
| 7.11 | TRASPORTO MERCI..... | 12 |
| 7.12 | FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO | 13 |
| 8 | PROVVEDIMENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI..... | 13 |
| 8.1 | NORME PER REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI | 13 |
| 8.2 | DIFFUSIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE A BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO..... | 14 |
| 8.3 | CONTROLLO SUL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLE CALDAIE..... | 14 |
| 9 | PROVVEDIMENTI SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI | 14 |
| 9.1 | AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI ORIGINE INDUSTRIALE | 14 |
| 9.2 | REVISIONE DEI SISTEMI EMISSIVI DEI PRINCIPALI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELL’AMBITO DELLA NORMATIVA IPPC SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO.... | 15 |
| 10 | PROVVEDIMENTI TEMPORANEI SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DA ADOTTARSI SULLE AREE INDICATE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO, VOLTI A CONTENERE IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE..... | 15 |
| 11 | PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DA ADOTTARSI IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI ALLARME, SULLE AREE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO INTERESSATE DAL FENOMENO | 16 |

1 PREMESSA

Con l'emanazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, il particolato, il piombo, il benzene ed il monossido di carbonio e del D. Lgs. 21/05/2004 n.183, con cui è stata recepita dal legislatore italiano la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria si è sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.

La configurazione di tali limiti abbandona i concetti di attenzione e di allarme, esistenti nella normativa pregressa, e introduce nuovi riferimenti, sia a breve che a medio periodo, da verificare su base annuale (medie annuali, numero di superamenti di medie giornaliere o orarie da contenere nel corso dell'anno). Tali innovazioni impongono alle amministrazioni una modifica sostanziale delle politiche volte al risanamento della qualità dell'aria che, non potendo più limitarsi al contenimento degli stati di attenzione o di allarme, per conseguire il rispetto dei limiti devono prevedere interventi stabili di limitazione delle emissioni.

In relazione ai nuovi limiti stabiliti la Regione Piemonte ha provveduto, con D.G.R. 5 agosto 2002 n. 109-6941, ad aggiornare la valutazione della qualità dell'aria ambiente la cui redazione è prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351. Inoltre, sulla base di tale valutazione, con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione, a cura delle Province.

Nell'ambito di tale quadro normativo la Provincia di Torino, quale autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di cui all'art 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, elabora con i Comuni che sono stati assegnati alla Zona di Piano, di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632, il presente Piano d'Azione ex art 7 D.lgs. 4 agosto 1999 n. 351 che definisce i provvedimenti e le azioni da attuare per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera.

In caso di inerzia dei Comuni la Provincia può esercitare il potere sostitutivo per l'attuazione delle misure stabilite nel presente Piano di Azione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h) della Legge Regionale n. 43/2000 e della D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623.

I provvedimenti stabiliti nel presente piano sono finalizzati a contenere le emissioni di tutti gli inquinanti atmosferici e in particolare si focalizzano sul particolato atmosferico PM10, sul biossido di azoto NO₂ e sull'ozono O₃, che rappresentano la principale criticità insistente sul nostro territorio come si evince dalla valutazione della qualità dell'aria della Regione Piemonte Anno 2001 e dall'analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria raccolti nella relazione annuale "Uno sguardo all'aria" che la Provincia di Torino pubblica annualmente quale parte integrante del presente piano d'azione.

Vengono inoltre definite le azioni da attuare nel caso in cui si verificano superamenti delle soglie di allarme, così come definiti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per il parametro biossido di azoto (400 µg/m³ misurati su 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria di un'area di almeno 100 km²) e per il parametro biossido di zolfo (500 µg/m³ misurati su 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria di un'area di almeno 100 km²) e dal D. Lgs. 21 maggio 2004 n. 183 per il parametro ozono (240 µg/m³ misurati su 3 ore consecutive).

2 LA STRUTTURA DEL PIANO D'AZIONE

L'analisi dei dati di qualità dell'aria nel nostro territorio evidenzia le criticità legate alla presenza di inquinanti in atmosfera e sottolinea il superamento dei valori limite definiti per il PM10, per il biossido di azoto (NO₂), per l'ozono (O₃). L'entità dei superamenti e la diffusione territoriale di tali fenomeni impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione di politiche di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Nella definizione del piano d'azione sono inizialmente individuate le attività legate all'informazione e alla comunicazione dei dati di qualità dell'aria. Si ritiene che la corretta e puntuale conoscenza della situazione dell'inquinamento atmosferico, rappresenti un elemento fondamentale sia per una corretta gestione del fenomeno da parte degli enti preposti, sia per una maggiore condivisione dei provvedimenti da parte della popolazione. E' stata inoltre prevista un'attività di reporting e di contabilità ambientale finalizzata a monitorare lo stato di attuazione del piano d'azione attraverso la definizione una serie di indicatori, riferiti alle singole azioni di piano, che consentono di valutare l'attività delle singole amministrazioni coinvolte nel piano e, attraverso una lettura differenziale nel corso degli anni, lo stato di avanzamento e l'efficacia dello stesso. Tale attività inoltre consentirà di declinare le azioni di piano in relazione alle diverse specificità territoriali.

L'inventario delle emissioni sviluppato dalla Regione Piemonte individua il trasporto su strada quale principale responsabile dell'inquinamento da ossidi di azoto e conseguentemente da ozono nel periodo estivo e da PM10. Le altre fonti significative sono i processi produttivi, la combustione per attività industriali, la produzione di energia elettrica e l'emissione degli impianti termici delle abitazioni civili. Il piano individua, per ciascun comparto emissivo, le azioni più opportune per la riduzione dell'inquinamento. Sono inoltre proposte, in relazione ai singoli ambiti di lavoro, alcune attività progettuali da sviluppare e approfondire e per le quali è prevista una successiva approvazione in forma di stralcio di piano.

Sono stati, in conclusione, definiti i provvedimenti straordinari da adottarsi, sulle aree indicate del territorio della Provincia di Torino, in caso di superamento delle soglie di allarme previste dalla normativa di settore.

3 IL TAVOLO DI COORDINAMENTO

E' istituito un tavolo di coordinamento dei Comuni coinvolti nelle azioni di piano. Finalità del tavolo è l'assunzione di scelte comuni e di provvedimenti coordinati.

La Provincia di Torino presiede il tavolo di e garantisce le attività di segreteria. Il tavolo di coordinamento sarà convocato dalla Provincia di Torino o su richiesta dei Comuni che ad esso partecipano.

4 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

4.1 Relazione annuale sulla qualità dell'aria

L'informazione e la comunicazione rappresentano un elemento indispensabile per la comprensione dei fenomeni di inquinamento atmosferico e delle sue cause. La Provincia di Torino predispose una relazione annuale sulla qualità dell'aria quale elemento di verifica periodica della situazione dell'inquinamento atmosferico e quale riferimento per la definizione delle politiche di risanamento.

La relazione, prodotta in collaborazione con ARPA Piemonte, riassume ed elabora i dati rilevati dalla rete di monitoraggio operante sul territorio della provincia di Torino.

4.2 IQA e bollettini giornalieri

Dal punto di vista della comunicazione ai singoli cittadini la Provincia di Torino provvede alla diffusione del valore dell'indice di qualità dell'aria, relativo all'area urbana torinese, attraverso i principali quotidiani e i siti internet delle amministrazioni interessate e predisponde, in consultazione sul sito internet della Provincia di Torino, un bollettino giornaliero, riferito ai principali limiti normativi, contenente i dati rilevati dalla rete di monitoraggio.

Sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/> sono inoltre disponibili informazioni sulla qualità media giornaliera dell'aria sul territorio di ogni Comune per ciascuno dei tre inquinanti più critici, vale a dire biossido di azoto, PM10 e ozono.

Sul fronte della comunicazione si prevede, in collaborazione con Regione Piemonte e ARPA, la realizzazione un progetto che, con l'ausilio di strumenti modellistici e dell'inventario delle emissioni, provveda a definire due prodotti principali:

- l'IQA prognostico, ovvero un dato di indice non più relativo alla giornata precedente ma una vera previsione sui livelli di inquinamento attesi.
- un dato di qualità dell'aria, per i principali inquinanti atmosferici, "diffuso sul territorio" relativo ad ogni singolo Comune o a maglie di calcolo di 1 km x 1 km. Si potrà pertanto offrire un'informazione, rappresentativa di un'area vasta, omogenea su tutto il territorio a tutti Comuni e soprattutto. Tali informazioni di dettaglio, grazie agli strumenti modellistici, conterranno oltre al valore delle concentrazioni degli inquinanti anche il dettaglio sulle fonti che originano l'inquinamento. Sarà pertanto possibile sviluppare azioni di risanamento specifiche.

5 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, STUDIO E RICERCA

5.1 Rete di monitoraggio

Il monitoraggio della qualità dell'aria è lo strumento principale di cui si avvale la Provincia per la corretta gestione delle proprie competenze in materia di miglioramento della qualità dell'aria.

L'analisi dei dati rappresenta l'elemento fondamentale per valutare negli anni l'efficacia delle azioni intraprese, a vari livelli istituzionali, per il miglioramento della qualità dell'aria.

La rete di monitoraggio operante sul territorio della Provincia di Torino è composta da 27 postazioni fisse e da un mezzo mobile per il monitoraggio in continuo di parametri chimici e meteorologici. Tutte le postazioni sono collegate attraverso linee telefoniche al centro di acquisizione dati e trasmettono con cadenza oraria i risultati delle misure effettuate, permettendo un costante controllo dei principali fattori che influenzano la qualità dell'aria.

La rete di monitoraggio della Provincia di Torino è operativa (validazione giornaliera dei dati) dal 1 ottobre 1997. Nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati progetti che hanno portato all'aggregazione delle reti provinciali in un sistema regionale attraverso l'installazione di un software di gestione dati sviluppato dalla Regione Piemonte. A tale sistema afferiscono inoltre tutti i dati rilevati dalle reti private operanti sul territorio.

La gestione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria è affidata all'ARPA Piemonte ed è regolata dalla Provincia attraverso appositi protocolli operativi e gestionali. Sarà inoltre predisposto un nuovo punto di misura nel Comune di Oulx, per il monitoraggio dell'evento olimpico Torino 2006.

5.2 Modellistica ambientale e inventario delle emissioni

La modellistica ambientale rappresenta uno strumento estremamente importante per la comprensione dei fenomeni di inquinamento atmosferico e per l'individuazione delle sue cause. Dal

1997 la Provincia di Torino ha in dotazione strumenti matematici, per la ricostruzione dei campi di vento e per la simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Le attività in questo ambito saranno volte allo sviluppo di sistemi di modellistica integrati (ricostruzione dei flussi di traffico, stima e calcolo delle emissioni, dispersione in atmosfera) che consentano di riprodurre il fenomeno dell'inquinamento atmosferico per lo studio di fenomeni locali di inquinamento e la valutazione delle politiche di risanamento attraverso la definizione e la simulazione di scenari futuri.

L'inventario delle emissioni è uno strumento fondamentale per l'individuazione delle fonti responsabili delle emissioni inquinanti e per una conseguente progettazione e pianificazione degli interventi di riduzione dell'inquinamento. La Provincia di Torino provvederà a supportare la Regione Piemonte nella compilazione dell'inventario, elaborando e fornendo dati emissivi delle principali attività industriali (fonte: DPR 203/88 e IPPC), delle principali arterie viarie (fonte: rilevamento e modelli di ricostruzione dei flussi di traffico) e delle emissioni degli impianti termici (fonte: campagna di autocertificazione e attività di controllo impianti termici).

5.3 Attività di ricerca

La promozione di studi specialistici, finalizzati all'incremento delle conoscenze dei fenomeni responsabili dell'inquinamento atmosferico, rappresenta un elemento fondamentale per una corretta gestione e definizione dei provvedimenti di riduzione delle emissioni inquinanti. Risulta pertanto indispensabile provvedere al finanziamento di studi e ricerche.

La provincia di Torino e i Comuni appartenenti alla Zona 1 si impegnano a reperire adeguate fonti di finanziamento e ad affidare, in modo coordinato, lo sviluppo di tali attività a istituti accademici e ad enti di ricerca.

6 CONTABILITÀ AMBIENTALE

La Provincia di Torino, in collaborazione con i Comuni di Zona 1, svilupperà un'attività di contabilità ambientale finalizzata a monitorare lo stato di attuazione del piano d'azione. Saranno individuati una serie di indicatori riferiti alle singole azioni di piano, che consentono di valutare l'attività delle singole amministrazioni coinvolte nel piano e, attraverso una lettura differenziale nel corso degli anni, lo stato di avanzamento e l'efficacia dello stesso.

In prima ipotesi per le principali linee d'azione sono stati individuati i seguenti indicatori.

Limitazione della circolazione dei veicoli non ecologici:

- adozione delle ordinanze di limitazione, percentuale del territorio interessato dalle limitazioni e estensione temporale del provvedimento;

Promozione di veicoli a basso impatto ambientale:

- ammontare degli investimenti utilizzati per incentivare l'uso dei veicoli a basso impatto ambientale;
- numero di veicoli a basso impatto immatricolati sul territorio;

Bollino Blu:

- numero di bollini venduti annualmente dalla provincia alle officine;
- numero di controlli effettuati dalle polizie municipali e numero di sanzioni elevate;

Flotte pubbliche e finanziamenti vincolati all'acquisto di automezzi non inquinanti:

- % dei veicoli "ecologici" presenti nel parco di flotte pubbliche;

Trasporto pubblico:

- Km percorsi complessivamente dal sistema di trasporto pubblico sul comune o area interessata;
- numero di passeggeri trasportati;
- ammontare degli investimenti dedicati al finanziamento del trasporto pubblico;

Istituzione di zone a bassa emissione veicolare:

- numero di km di strade chiuse o con limitazioni al traffico e rapporto sul numero di chilometri di strade complessivo del comune;

Sviluppo di un piano di distribuzione delle merci:

- ammontare delle aree vietate alla sosta delle auto e delle restrizioni alle auto private nelle zone e nelle fasce orarie destinate al carico scarico;
- ammontare degli incentivi all'acquisto di veicoli commerciali a basso impatto (alimentazione a gas o ibridi);
- adozione delle ordinanze di limitazione all'uso di veicoli inquinanti nella distribuzione delle merci, percentuale del territorio interessato dalle limitazioni e estensione temporale del provvedimento;
- sviluppo di piani di distribuzione delle merci: valutazione dei risultati attesi in termini di riduzione dei km percorsi e di riduzione delle emissioni;

Mobilità ciclabile e pedonale:

- estensione delle piste ciclabili;
- estensione dei percorsi pedonali protetti;

Mobility Management:

- numero di aziende o enti che hanno istituito il mobility manager;
- individuazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (SCL);
- istituzione delle navette aziendali;

Controllo sul rendimento energetico degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti:

- tipologia degli impianti termici installati, combustibile utilizzato e potenzialità;
- miglioramento dell'efficienza energetica delle caldaie;
- diffusione del teleriscaldamento;
- numero di controlli effettuati sugli impianti termici;

Revisione dei sistemi emissivi dei principali insediamenti produttivi nell'ambito della normativa IPPC sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento:

- numero di autorizzazioni IPPC rilasciate e valutazione della riduzione del carico emissivo (dichiarazioni Ines);
- adeguamenti alle MTD (migliori tecniche disponibili) per la riduzione degli impatti ambientali;
- tipologie di misure per la prevenzione degli inquinamenti, degli incidenti e malfunzionamenti;
- verifica dell'utilizzo efficace dell'energia;

Per l'avvio dell'attività di contabilità ambientale, sarà attivata una collaborazione con strutture esterne che supportino le amministrazioni nella definizione e ottimizzazione degli indicatori e degli strumenti per il calcolo degli stessi. Lo strumento di contabilità ambientale sarà concordato nell'ambito del tavolo di coordinamento e dovrà consentire:

- la definizione della situazione attuale dell'adozione di politiche di tutela ambientale;
- la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei provvedimenti previsti nel presente piano d'azione e delle politiche ambientali delle singole amministrazioni;
- la definizione di provvedimenti specifici per le diverse realtà territoriali.

7 PROVVEDIMENTI SULLA MOBILITÀ

La mobilità delle persone e delle merci rappresenta la principale fonte di pressione sulla qualità dell'aria (oltre il 50% delle emissioni in atmosfera di NO_x e PM10 proviene da questo comparto) è opportuno pertanto definire idonei strumenti di regolazione e controllo della stessa.

Contrariamente a quanto avviene per le emissioni di origine industriale e per quelle legate al riscaldamento civile, per le quali già esistono strumenti normativi e di pianificazione che

individuano l'autorità competente e consentono una gestione ambientale delle stesse (DPR 203/88, IPPC, VIA, legge 10/91, DPR 412/93 e ...), per la mobilità non esistono responsabili o strumenti normativi che consentano una regolazione di tipo ambientale di questo comparto. Occorre individuare pertanto una serie di azioni, da sviluppare sia in "forma volontaristica" che in "forma cogente" che perseguano la sostenibilità ambientale della stessa.

Occorre quindi sviluppare il concetto di "mobilità sostenibile" che deve progredire dall'attuale fase embrionale, costituita esclusivamente da attività progettuali isolate, per divenire un riferimento costante nella progettazione e pianificazione dei sistemi di trasporto e delle infrastrutture stradali.

In linea di principio un piano strutturale che abbia la finalità di diminuire le emissioni provenienti dalla mobilità si deve porre due obiettivi principali:

- **"efficienza ambientale"**; promuovere l'uso di tecnologie a bassa emissione al fine di ridurre il fattore emissivo dei chilometri percorsi;
- **"risparmio di chilometri"**; ridurre il numero di chilometri complessivamente percorsi in provincia e nel sistema urbano.

Diverse sono le esperienze e le progettualità sviluppate in questo ambito. Si riportano nel seguito le azioni individuate per perseguire gradualmente la riduzione delle emissioni inquinanti originate dal trasporto su strada.

7.1 Limitazione della circolazione dei veicoli non ecologici.

Tutti i Comuni appartenenti alle zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) devono provvedere alla definizione di provvedimenti su tutta l'area o su porzione di essa che abbiano la finalità di una graduale eliminazione dalla circolazione dei veicoli più inquinanti che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):

- a) veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- b) veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
- c) veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE;
- e) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
- f) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive.

Eventuali provvedimenti che coinvolgano, con continuità territoriale, il territorio di più Comuni dovranno essere concordati nelle modalità e negli orari. La Provincia, su richiesta dei Comuni interessati, potrà svolgere funzioni di coordinamento.

7.2 Promozione di veicoli a basso impatto ambientale

L'utilizzo e la diffusione di veicoli alimentati con carburanti a basso impatto ambientale, GPL e Metano, rappresenta sicuramente una delle linee d'azione più efficaci per la riduzione delle emissioni inquinanti. Tutti i Comuni appartenenti alle zone di piano dovranno sostenere le iniziative volte alla diffusione di tali combustibili, sia attraverso l'incentivazione alla costruzione di nuovi distributori, sia favorendo l'acquisto di mezzi alimentati con combustibili gassosi o la conversione di veicoli a benzina.

In questo ambito sul territorio della provincia di Torino sono già attive le seguenti iniziative:

- **esenzione dal pagamento del bollo** per chi acquista un veicolo elettrico, a gpl o a metano

- immatricolati dalla fabbrica (Regione Piemonte);
- finanziamento di 1500 € per l'acquisto di autovetture nuove omologate a metano o gpl e di 650 € per la trasformazione a metano o gpl di automobili che non abbiano più di tre anni dalla data di immatricolazione (campagna "**vai col gas**", Regione Piemonte);
- stanziamenti a favore dei Comuni, per la realizzazione di **impianti di distribuzione di metano** (Regione Piemonte);
- studi di fattibilità per la realizzazione nel Canavese e nelle Valli di Lanzo di due distributori di metano per flotte pubbliche e private e pianificazione della rete di distribuzione di metano per autotrazione (Provincia di Torino);
- bando per l'assegnazione di contributi, relativi al quinquennio 2003-2007, diretti ad incentivare il **rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi di taxi e di noleggio con conducente ed autovettura**. Tale bando prevede incentivi supplementari se i veicoli sono elettrici o alimentati a metano/bifuel (Provincia di Torino);
- **programma di rinnovo e/o di potenziamento delle flotte pubbliche** di servizio di pubblica utilità (escluse quelle di trasporto pubblico locale) con mezzi a metano catalizzati e a gpl catalizzati nonché con altre motorizzazioni innovative a basso impatto ambientale (Provincia di Torino);
- sviluppo del **progetto Metano** che prevede l'incentivazione per l'acquisto di veicoli nuovi a metano per attività lavorative (Comune di Torino);
- contributi per la **trasformazione dell'alimentazione delle autovetture non ecologiche** da benzina a carburanti a basso impatto ambientale quali il gas metano e il gpl (Comuni di Torino, Settimo, Nichelino Moncalieri, Rivoli).

dovrà essere cura di tutte le amministrazioni interessate perseguire il loro sviluppo e la loro diffusione sul territorio.

7.3 Bollino Blu

Tutti i Comuni della Provincia di Torino provvedono alla verifica del rispetto delle prescrizioni della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43 in tema di controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu);

Allo scopo di verificare l'ottemperanza dei provvedimenti connessi con il bollino blu i Comandi di Polizia Municipale e gli organi di vigilanza individuati dai Comuni effettuano dei controlli sui veicoli circolanti sul territorio.

7.4 Flotte pubbliche e finanziamenti vincolati all'acquisto di automezzi non inquinanti

Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare gli enti ed i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, operanti sul territorio della Provincia di Torino, devono prevedere che, una quota degli autoveicoli delle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) sia sostituita con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti come previsto dal D.M. 27 marzo 1998.

La Provincia di Torino costituirà un gruppo di lavoro per definire le migliori caratteristiche tecnologiche, legate al contenimento delle emissioni, disponibili attualmente per i veicoli per il trasporto di persone e cose. Tali tecnologie dovranno costituire il riferimento per l'acquisto di veicoli da parte delle amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico. Tali tecnologie saranno inoltre richieste, come condizione indispensabile, ogni qual volta saranno erogati finanziamenti per l'acquisto di mezzi nuovi (ad esempio nei confronti dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico).

7.5 Trasporto pubblico

L'indagine sulla mobilità in area metropolitana, svolta da GTT per conto di Regione Provincia e

Comune di Torino, ha evidenziato, come riportato nella tabella sottostante, un limitato utilizzo del trasporto pubblico negli spostamenti “motorizzati” che avvengono fra Torino e cintura e fra cintura e cintura.

| | % uso trasporto pubblico negli spostamenti motorizzati |
|-------------------|---|
| Torino –Torino | 1 su 3 |
| Torino – Cintura | 1 su 5 |
| Cintura - Cintura | 1 su 15 |

Il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e il miglioramento delle sue prestazioni ambientali rappresentano un elemento inderogabile per conseguire una riduzione delle emissioni inquinanti. Si avvierà pertanto un tavolo di confronto, in collaborazione con l’assessorato ai trasporti della Provincia, con l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Regione Piemonte, con la finalità di incrementare l’offerta di servizi di trasporto pubblico e l’utilizzo dello stesso anche attraverso operazioni sulla tariffazione.

Come prima iniziativa verrà avviata, in collaborazione con l’Assessorato ai Trasporti e Grandi Infrastrutture, una **sperimentazione di trasporto pubblico a chiamata** per servire le aree a domanda debole.

7.6 Istituzione di zone a bassa emissione veicolare.

Tutti i Comuni appartenenti alle zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) con più di 10.000 abitanti di seguito elencati:

Alpignano, Avigliana, Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Cuorgnè, Grugliasco, Ivrea, Leini, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Pinerolo, Piovascò, Rivalta Di Torino, Rivarolo Canavese, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria, Vinovo, Volpiano

devono individuare percentuali significative delle strade (def: *area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali*) del centro abitato, pari ad almeno il 10% del totale della lunghezza delle stesse, nel quale attuare limitazioni totali (pedonalizzazione) o parziali del traffico (definizione di zone a traffico limitato, di strade riservate ai mezzi pubblici).

Tali limitazioni devono essere permanenti nel tempo (intero anno) e applicate per un numero significativo di ore. Viene fatto ovviamente salvo l’accesso ai residenti, ai veicoli destinati ai servizi di emergenza, sicurezza, trasporto disabili e alle categorie individuate dal Comune. Nella definizione di eventuali deroghe a tali provvedimenti si ritiene opportuno favorire i veicoli a minor impatto ambientale quali quelli elettrici, ibridi, a metano e a GPL.

Entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente piano deve essere inviata alla Provincia di Torino documentazione relativa all’individuazione delle strade comunali interessate da limitazioni della circolazione e alla tipologia di limitazione adottata (zone pedonali, ZTL, strade riservate ai mezzi pubblici, orari di limitazione del traffico, categorie ammesse alla circolazione in tali aree e tutte le informazioni necessarie ad illustrare il provvedimento adottato).

Nel caso in cui la definizione di tali provvedimenti o l’individuazione di tali aree non sia tecnicamente attuabile, si dovrà provvedere a comunicare la motivazione e ad illustrare le misure alternative di limitazione del traffico privato che si intendono adottare.

Al fine di garantire uno sviluppo verso alti livelli di qualità ambientale delle aree in cui si adottano limitazioni parziali della circolazione, si ritiene indispensabile prevedere e pubblicizzare opportunamente che, oltre ai divieti di circolazione definiti, sarà progressivamente previsto:

- il divieto permanente (intero anno, 24 ore al giorno) di circolazione per tutti i veicoli non conformi alle normative EURO III e ai ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO I;
- la limitazione della circolazione dei veicoli Diesel non dotati di sistemi di contenimento del

- particolato;
- il progressivo coinvolgimento verso elevati standard di efficienza ambientale dei veicoli dei residenti nelle zone individuate;
- progressivo coinvolgimento verso elevati standard di efficienza ambientale dei veicoli per lo svolgimento delle attività artigianali, di quelli utilizzati per la distribuzione delle merci e dei veicoli di pubblica utilità;
- l'estensione del territorio interessato a percentuali di strade dei centri abitati non inferiori al 20%.

Restano ovviamente ferme le esclusioni per i veicoli destinati ai servizi di emergenza, sicurezza e trasporto disabili.

7.7 Mobilità ciclabile e pedonale

Gli spostamenti che avvengono nell'ambito della stessa città sono spesso di breve distanza, lo spostamento medio su Torino è di circa 3,5 km. Su questa distanza sono pertanto assolutamente competitive la mobilità ciclabile e pedonale.

In questo ambito sul territorio della provincia di Torino sono già attive le seguenti iniziative:

- la Provincia di Torino ha predisposto nel 1993 (delibera del consiglio provinciale 68-125140 del 23 novembre 1993) il "Programma delle Piste Ciclabili" dando uno strumento di coordinamento tra progetti comunali di viabilità ciclabile;
- sulla base del programma precedentemente citato la Provincia di Torino ha realizzato 400 km di ciclostrade (itinerari ciclabili a lunga distanza su strade a basso traffico veicolare provviste di segnaletica specifica per i ciclisti, integrate da brevi tratti di piste ciclabili in sede propria); aggiungendo percorsi ciclabili del Parco del Po Torinese ed altri itinerari a lunga distanza realizzati da Comunità Montane, da Comuni e da associazioni sportive e ambientaliste, il territorio provinciale offre oltre 600 km di itinerari ciclabili.
- il Comune di Torino ha provveduto negli anni passati ad incrementare il numero di percorsi ciclabili presenti sul suo territorio raggiungendo nel 2004 un totale di 85 km di cui la metà costituiti da piste ciclabili protette.

L'istituzione di zone a bassa emissione veicolare con forti limitazioni al traffico rappresenta, già di per se, il naturale incentivo allo sviluppo di mobilità ciclabile e pedonale sia in relazione all'aspetto cogente del divieto dell'uso dei veicoli a motore sia in relazione all'aumento di sicurezza che si ottiene con la riduzione del numero degli autoveicoli circolanti.

La Provincia di Torino e i Comuni appartenenti alle zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) si impegnano a favorire, sul proprio territorio, la costruzione di piste ciclabili e di percorsi pedonali sicuri al fine di incentivare la mobilità ciclabile e pedonale.

7.8 Multimodalità dei sistemi di trasporto

Una criticità del sistema di mobilità sul nostro territorio è il ridotto uso multimodale dei trasporti. Nasce, da quest'analisi la necessità di avviare un approfondimento sull'utilizzo dei posteggi di interscambio. Il progetto, da realizzare in collaborazione con gli Assessorati ai Trasporti e alla Viabilità della Provincia di Torino e dei Comuni di Zona 1, prevedrà un'analisi delle strutture esistenti e in progetto, la valutazione delle infrastrutture che sarebbero necessarie (es. area di Collegno-Grugliasco-Rivoli a servizio della metropolitana) e successivamente la promozione del loro utilizzo attraverso operazioni di comunicazione e di tariffazione.

7.9 Mobility Management

Nell'accezione comunemente affermata, il mobility management è un approccio orientato alla gestione della domanda di trasporto per assicurare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in modo efficiente, dal punto di vista sociale, ambientale ed energetico.

Il mobility management si afferma in Italia con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 sulla "Mobilità sostenibile nelle aree urbane". Il Decreto, accanto all'obbligo di

risanamento e tutela della qualità dell'aria e all'incentivo allo sviluppo dell'auto in multiproprietà (car sharing), del taxi collettivo e dei veicoli elettrici e a gas, introduce la figura del responsabile della mobilità aziendale (Mobility Manager), con l'obiettivo di coinvolgere anche le aziende ed i lavoratori nella progettazione e gestione delle soluzioni alternative per la mobilità. Partendo dagli spostamenti sistematici, più facili da governare, il decreto spinge ad adottare lo schema tipico del mobility management per dare maggiore centralità alle politiche di governo della domanda di mobilità. Con un ulteriore Decreto nel dicembre 2000 il Ministero dell'Ambiente ha incentivato l'implementazione del mobility management attraverso il finanziamento, a Comuni e/o forme associative di Comuni, non solo di interventi relativi agli spostamenti casa-lavoro di singole unità produttive, ma anche di *“piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico”*.

Il mobility management, pur essendo una disciplina di regolazione della mobilità di recente istituzione, almeno in Italia, si presenta come un'iniziativa ben strutturata e con buone probabilità di successo.

Molti interventi sulla mobilità sono tipiche azioni di mobility management, di area o di azienda. In particolare possiamo citare gli interventi sulla domanda (car sharing, car pooling, regolazione orari, istituzione dei Mobility Manager, misure per spostamenti sistematici, incremento del tasso di occupazione dei veicoli) e quelli che prevedono forme di incentivazione (incentivi all'acquisto di biciclette, incentivi economici agli spostamenti non motorizzati, politiche tariffarie).

Si ritiene di dover affiancare agli strumenti di limitazione del traffico veicolare anche iniziative e progetti di mobilità alternativa al mezzo privato, è prevista pertanto la realizzazione del **progetto “Mo Ma” Mobility Management della zona di piano**.

Tale progetto si pone l'obiettivo di dare attuazione a quanto previsto nel Decreto interministeriale 27 marzo 1998 e nella D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002 e, in particolar modo, a definire misure e interventi a favore dell'istituzione dei *Mobility Manager* Aziendali, alla predisposizione di Piani degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente delle organizzazioni assoggettate al Decreto sulla mobilità sostenibile.

A tal fine la Provincia di Torino, individuerà il *Mobility Manager* Aziendale che attiverà e promuoverà azioni di mobilità sostenibile per il proprio personale dipendente (circa 2.000 dipendenti) e svolgerà altresì le funzioni di *Mobility Manager* della Zona di Piano.

In particolare si intende istituire una rete virtuosa di *Mobility Manager* le cui attività ed iniziative potranno trovare raccordo e coordinamento con il *Mobility Manager* della Zona di Piano per attuare e promuovere politiche di mobilità sostenibile sull'intera area metropolitana torinese.

7.10 Costituzione di un osservatorio sulla mobilità sostenibile

La mobilità delle persone e delle merci rappresenta la principale fonte di pressione sulla qualità dell'aria (oltre il 50% delle emissioni in atmosfera di NO_x e PM10 proviene da questo comparto) è opportuno pertanto che vengano definiti idonei strumenti di regolazione e controllo della stessa e che la sua gestione e pianificazione venga valutata anche in termini di impatto sull'ambiente e sul territorio. Si prevede pertanto la costituzione di un osservatorio sulla mobilità sostenibile.

Compito dell'osservatorio sarà quello di raccogliere ed elaborare dati sulla mobilità pubblica e privata e di promuovere esperienze di mobilità sostenibile.

7.11 Trasporto merci

Tutti i Comuni appartenenti alle zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) provvedono alla definizione di opportune linee di intervento per la regolamentazione delle operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani (tipologia di veicoli idonei, diversificazione di orari ed itinerari, istituzione di aree di sosta per consentire le operazioni di carico e scarico merci senza intralciare la viabilità ordinaria) con la finalità di ridurre l'impatto emissivo di tale categoria e limitare la sovrapposizione degli orari di distribuzione delle merci con quelli degli spostamenti casa-lavoro.

Gli interventi a breve-medio termine per limitare gli impatti dal trasporto merci possono essere così riassunti:

- introduzione di regole di accesso in determinate aree sensibili, quali ad esempio i centri storici, permettendo l'ingresso solo a veicoli a basse emissioni;
- favorire il confronto e l'omogeneizzazione delle discipline locali di regolamentazione del trasporto merci;
- divieti di sosta e restrizioni nelle zone e nelle fasce orarie destinate al carico scarico;
- favorire la concentrazione dei punti di consegna incentivando la terziarizzazione del trasporto con la possibilità di utilizzazione di linee riservate;
- politiche di concertazione sviluppate dalle amministrazioni locali, allo scopo di coordinare le attività dei diversi operatori logistici, nonché di agevolare l'interazione tra domanda ed offerta;
- incentivare l'acquisto di veicoli per la distribuzione merci a basso impatto (alimentazione a gas o ibridi);
- introduzione di servizi di van sharing (analoghi al car sharing per il trasporto passeggeri);
- realizzazione di piattaforme e nuovi schemi logistici di ricevimento e gestione degli ordini di consegna delle merci da parte dei diversi operatori commerciali connessi alla Base Logistica.

Una delle prime attività progettuali si svilupperà in collaborazione con SITO e CAAT per la distribuzione delle merci in area urbana. Il progetto dovrà tendere all'ottimizzazione dei carichi e dei percorsi e all'utilizzo di veicoli a basso impatto emissivo.

7.12 Fluidificazione del traffico

Tutti i Comuni appartenenti alle zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) provvedono ad individuare misure finalizzate alla razionalizzazione fluidificazione e decongestionamento della circolazione, quali ad esempio la creazione di corsie preferenziali per i mezzi di trasporto pubblico e per l'incentivazione dell'uso collettivo dell'auto; provvedono inoltre alla prevenzione dei comportamenti scorretti che causano il rallentamento del traffico veicolare (invasione delle corsie preferenziali da parte dei veicoli non autorizzati, sosta in doppia fila..), anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature o simili finalizzate a verificare il rispetto dei divieti;

8 PROVVEDIMENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI

Tutti i Comuni appartenenti alla zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) adottano tutte le misure di competenza necessarie a garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti termici al fine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni;

8.1 Norme per regolamenti edilizi comunali

Tutti i Comuni appartenenti alla zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) provvedono ad inserire nei propri regolamenti edilizi misure di contenimento energetico e di miglioramento dell'efficienza energetica che concorrano alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

Per le diverse misure individuate possono esistere diversi livelli di fattibilità (per maturità tecnologica, per costi economici, per desiderabilità sociale), di obbligatorietà (per normativa energetica ed ambientale) e di opportunità (riduzione della bolletta energetica). Si possono pertanto distinguere:

- misure prescritte: misure che per normativa energetica, condizioni climatiche locali, tecnologia disponibile sul mercato si rendono obbligatorie;
- misure incentivate: misure raccomandate e sostenute con forme di incentivazione (scomputo oneri o altra forma)
- misure raccomandate: intese come linee guida d'interventi a cui progettisti e costruttori possono riferirsi.

Rimane di competenza comunale la definizione sia della tipologia di misure da adottare sia del relativo livello di cogenza. Si ribadisce però che, in virtù dei livelli di inquinamento atmosferico presenti nelle zone di piano, tutte le misure che portino ad una riduzione delle emissioni inquinanti potranno, se ritenuto opportuno, avere carattere prescrittivo.

8.2 Diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico

La Provincia di Torino incentiva, attraverso bandi diretti alla concessione di contributi in conto capitale, la diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico.

8.3 Controllo sul rendimento energetico degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e miglioramento dell'efficienza energetica delle caldaie

La Provincia di Torino gestisce, sul territorio di sua competenza, un'attività di controllo del rendimento energetico su tutti gli impianti termici adibiti alla climatizzazione degli ambienti (L.10/91). In particolare avvalendosi della facoltà data dal D.P.R. 412/93 e s.m.i., promuove specifiche campagne di autodichiarazione per verificare la corretta gestione degli impianti termici.

Durante la stagione di esercizio degli impianti termici la Provincia di Torino, avvalendosi di personale tecnico specializzato dell'ARPA, svolge attività di controllo sugli impianti termici.

Tale attività è programmata anche con la finalità di verificare l'effettiva sostituzione dei combustibili utilizzati negli impianti di riscaldamento e climatizzazione ambienti per i quali il DPCM 8 marzo 2002 prevede la cessazione dell'utilizzo entro il 01/09/2005 (agglomerati di lignite; carbone da vapore; coke metallurgico e da gas; antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio; emulsioni di acqua - olio combustibile o acqua - altri distillati pesanti di petrolio).

La vigilanza sugli impianti prevede inoltre un'attività di raccolta e organizzazione delle informazioni necessaria sia per la programmazione dei controlli, sia per monitorare l'evoluzione del parco installato in Provincia di Torino. Tali dati sono utilizzati anche per la compilazione dell'inventario delle emissioni.

9 PROVVEDIMENTI SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI

9.1 Autorizzazione e controllo delle emissioni di origine industriale

Sul fronte dell'inquinamento atmosferico generato dagli impianti industriali, la Regione Piemonte ha trasferito le competenze in materia di autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera alle Province mediante la L.R. n. 44/2000, a far data dal 21 febbraio 2001.

La Provincia di Torino è così divenuta competente per quanto riguarda i provvedimenti di autorizzazione, diffida, sospensione e revoca, nonché per il controllo amministrativo, in merito alle emissioni in atmosfera provenienti dagli insediamenti produttivi così come definiti dal D.P.R. 203/88 e s.m.i..

Nello svolgimento dell'istruttoria, il personale tecnico preposto esamina il progetto presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione, richiede se necessario delle informazioni integrative, acquisisce il dovuto parere urbanistico del Comune interessato (ex art. 7 co. 4 del DPR 203/88) e predispose l'atto dirigenziale finale, contenente gli oneri a carico dell'impresa, cioè i limiti di emissione da rispettare per le varie tipologie di sostanze inquinanti presenti negli effluenti gassosi, le date degli autocontrolli e le prescrizioni gestionali aggiuntive del caso.

I limiti individuati sono in linea e funzionali delle migliori tecnologie disponibili per la riduzione e l'abbattimento delle sostanze inquinanti.

La recente emanazione del D.M. 16.01.2004 "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali" che disciplina l'emissione di solventi da impianti che nell'esercizio delle attività elencate all'allegato I al D.M.

stesso superano le soglie di consumo di solvente ivi indicate, consentirà inoltre un'ulteriore limitazione delle emissioni di sostanze organiche volatili che sono precursori di particolato atmosferico e di ozono.

9.2 Revisione dei sistemi emissivi dei principali insediamenti produttivi nell'ambito della normativa IPPC sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Entro il 30 ottobre 2007, circa 150 impianti industriali esistenti di dimensione medio-grande saranno autorizzati con provvedimento unico integrato (A.I.A.), conformemente alla direttiva europea n. 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e alle migliori tecniche disponibili (MTD). Saranno soggetti a tale procedimento anche tutti i nuovi impianti che nel frattempo saranno progettati.

Questo approccio autorizzativo comporterà diversi benefici, tra i quali:

- semplificazioni amministrative: un unico provvedimento che sostituirà ogni altro atto in materia di gestione dei rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, risparmio energetico e rumore;
- miglioramenti tecnici delle realtà produttive: per l'adeguamento degli stessi alle migliori tecniche disponibili;
- miglioramenti ambientali del territorio in cui insistono tali insediamenti: per l'approccio integrato alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento prodotto.

Gli impianti interessati dalla normativa IPPC appartengono a 33 categorie economiche diverse elencati nell'All. I del D. Lgs.59/05, raggruppati nelle seguenti sei macro attività:

- Impianti chimici;
- Impianti di produzione di energia (> 300 MWt);
- Impianti di produzione e trasformazione di metalli;
- Fonderie;
- Allevamenti avicoli e suinicoli intensivi (al di sopra di certe soglie);
- Industrie alimentari;

L'applicazione di tale normativa consentirà di assicurare, nell'ottica di uno sviluppo economico sostenibile, l'adeguamento tecnico e tecnologico degli impianti alle MTD (migliori tecnologie disponibili) con una conseguente riduzione delle emissioni e degli impatti ambientali derivanti dagli impianti individuati dalla normativa IPPC,.

La provincia di Torino, nell'esercizio delle competenze assegnate, perseguirà tali obiettivi attraverso:

- Istruttorie integrate per il procedimento di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- Attenzione al mantenimento della competitività economica del settore;
- Costituzione di un osservatorio provinciale IPPC;

10 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DA ADOTTARSI SULLE AREE INDICATE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO, VOLTI A CONTENERE IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE

Le azioni individuate nel presente Piano sono applicabili a breve e a medio termine (1-5 anni). Poiché il superamento dei valori limite di qualità dell'aria per il PM10, e in prospettiva 2010 per NO₂ e O₃, è stato accertato, non ci si può esimere dalla definizione di provvedimenti da attuarsi nell'immediato. La possibilità di agire nell'ambito del piano d'azione con questa prospettiva temporale si limita alla definizione di interventi di natura temporanea da adottarsi nei periodi invernali, in tali periodi infatti le concentrazioni degli inquinanti sono più elevate sia per l'aumento delle fonti emissive sia per le caratteristiche condizioni atmosferiche. Si prevede pertanto di definire

annualmente le modalità e il calendario dei provvedimenti di limitazione del traffico da adottare. Tali provvedimenti dovranno avere carattere di uniformità su tutto il territorio e, oltre ad alleggerire la pressione ambientale, dovranno avere carattere di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e di promozione delle modalità di trasporto meno impattanti.

Il calendario dei provvedimenti e le modalità degli stessi, saranno concordate e definite annualmente in sede di tavolo di coordinamento e saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Provinciale.

Il Presidente della Provincia comunica ai Comuni interessati il citato calendario disponendo l'adozione dei provvedimenti di limitazione della circolazione. La copia dell'ordinanza deve essere trasmessa dai Comuni alla Provincia.

In assenza dell'adozione dei provvedimenti il Presidente della Provincia emette formale diffida, con l'avvertenza che in caso di inerzia del Comune, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera h) della legge Regionale n. 43/2000 e alla D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, adotterà i provvedimenti necessari ad attuare gli interventi operativi previsti. La diffida sarà trasmessa al Prefetto e alla Regione Piemonte.

11 PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DA ADOTTARSI IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI ALLARME, SULLE AREE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO INTERESSATE DAL FENOMENO

Nel caso in cui si verificano superamenti delle soglie di allarme, così come definiti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per il parametro biossido di azoto ($400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ misurati su 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria di un'area di almeno 100 km^2) e per il parametro biossido di zolfo ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ misurati su 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria di un'area di almeno 100 km^2) e dal D.lgs. 21 maggio 2004 n. 183 per il parametro ozono ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ misurati su 3 ore consecutive) l'ARPA comunica immediatamente tale situazione alla Provincia che provvede a fornire l'informazione al pubblico di cui all'Allegato II, sezione III del D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Il Presidente della Provincia, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale condizione, dispone che i Comuni interessati dal fenomeno adottino i provvedimenti di competenza di seguito elencati:

- blocco totale del traffico privato;
- chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- riduzione dei gradi di riscaldamento negli ambienti degli uffici pubblici, negli edifici commerciali e delle imprese e nelle case di civile abitazione;
- riduzione delle emissioni degli impianti produttivi.

Nel caso la situazione permanga critica per 3 giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche non facciano prevedere la cessazione di tale condizione, il Presidente della Provincia dispone che i Comuni interessati dal fenomeno adottino ulteriori azioni quali:

- la chiusura di tutti gli insediamenti, impianti e servizi non individuati come essenziali;
- ulteriore riduzione delle emissioni degli impianti termici per il riscaldamento ambientale.

Il Presidente della Provincia comunica ai Comuni interessati i provvedimenti da adottare. La copia dell'ordinanza deve essere trasmessa dai Comuni alla Provincia.

In assenza dell'adozione dei provvedimenti il Presidente della Provincia emette formale diffida, con l'avvertenza che in caso di inerzia del Comune, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera h) della legge Regionale n. 43/2000 e alla D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, adotterà i provvedimenti necessari ad attuare gli interventi operativi previsti. La diffida sarà trasmessa al Prefetto e alla Regione Piemonte.

(ALLEGATO B)



PIANO D'AZIONE EX ART 7 D.LGS. 4 AGOSTO 1999 N. 351 PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME STABILITE DAL D.M. 2 APRILE 2002, N. 60.

**CALENDARIO E MODALITÀ DEI PROVVEDIMENTI
TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE DA ADOTTARSI SULLE AREE INDICATE DEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO, VOLTI A
CONTENERE IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE DA ADOTTARSI NEL PERIODO OTTOBRE 2005-
GENNAIO 2006**

1 PREMESSA

Si definiscono nel presente documento le modalità e il calendario dei provvedimenti di limitazione del traffico veicolare da adottarsi nel periodo ottobre 2005-gennaio 2006.

Tali provvedimenti dovranno avere carattere di uniformità su tutto il territorio al fine di facilitare una corretta diffusione delle informazioni e di limitare per quanto possibile i disagi legati al rispetto delle ordinanze.

2 COMUNI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

Tutti i Comuni appartenenti alla zona 1 **Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Torino, Venaria, Vinovo, Volpiano** con l'eccezione di Borgofranco d'Ivrea, Frossasco, Ozegna e Mathi per i quali il traffico veicolare non rappresenta la fonte primaria di inquinamento.

3 CALENDARIO DELLE LIMITAZIONI

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Mercoledì 19 ottobre 2005 | Giovedì 20 ottobre 2005 |
| Mercoledì 26 ottobre 2005 | Giovedì 27 ottobre 2005 |
| Mercoledì 9 novembre 2005 | Giovedì 10 novembre 2005 |
| Mercoledì 16 novembre 2005 | Giovedì 17 novembre 2005 |
| Mercoledì 23 novembre 2005 | Giovedì 24 novembre 2005 |
| Mercoledì 30 novembre 2005 | Giovedì 1 dicembre 2005 |
| Mercoledì 14 dicembre 2005 | Giovedì 15 dicembre 2005 |
| Mercoledì 11 gennaio 2006 | Giovedì 12 gennaio 2006 |
| Mercoledì 18 gennaio 2006 | Giovedì 19 gennaio 2006 |
| Mercoledì 25 gennaio 2006 | Giovedì 26 gennaio 2006 |

4 MODALITÀ

Limitazione della circolazione dei veicoli non ecologici.

nelle giornate precedentemente individuate, **dalle ore 8:30 alle ore 18:00** è interdetta la circolazione di tutti i veicoli non ecologici.

Per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle **8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 18:00**.

Per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle **9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00**;

In tali date ed orari è pertanto vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):

- veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);

- b) veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive);
- c) veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE;
- e) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi delle direttive 91/542/CE, 93/59/CE e successive;
- f) veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive;

Limitazione della circolazione dei veicoli a targhe alterne.

Nei giorni di,

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| OTTOBRE 2005 | NOVEMBRE 2005 | DICEMBRE 2005 | GENNAIO 2006 |
| Giovedì 20 | Giovedì 10 | Mercoledì 14 | Giovedì 12 |
| Mercoledì 26 | Mercoledì 16 | | Mercoledì 18 |
| | Giovedì 24 | | Giovedì 26 |
| | Mercoledì 30 | | |

è interdetta la circolazione dalle ore **8:30 alle ore 18:00**, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari (circolano le pari); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle **8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 18:00**; per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle **9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00**;

Nei giorni di,

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| OTTOBRE 2005 | NOVEMBRE 2005 | DICEMBRE 2005 | GENNAIO 2006 |
| Mercoledì 19 | Mercoledì 9 | Giovedì 1 | Mercoledì 11 |
| Giovedì 27 | Giovedì 17 | Giovedì 15 | Giovedì 19 |
| | Mercoledì 23 | | Mercoledì 25 |

è interdetta la circolazione dalle ore **8:30 alle ore 18:00**, oltre che a tutti i veicoli non ecologici, anche ai veicoli la cui ultima cifra della targa è pari (circolano le dispari); per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per trasporto cose il divieto di circolazione a targhe alterne si applica con le medesime modalità ma in orario ridotto dalle **8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 18:00**; per i veicoli degli ambulanti il divieto di circolazione si applica su un orario ridotto dalle **9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00**;

5 DEROGHE

In deroga alle limitazioni di cui ai punti precedenti, possono circolare i seguenti veicoli:

- a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- b) veicoli a metano e a Gpl;
- c) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
- d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE;

- e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
- f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- g) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico limitatamente agli interventi urgenti ed indifferibili;
- h) veicoli con targa estera.

Ulteriori deroghe:

In deroga alle limitazioni di cui ai punti precedenti, possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

- i) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- j) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione
- k) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- l) veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli delle agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso;
- m) veicoli utilizzati da imprese per:
 - interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza;
 - il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie;
 - il trasporto di medicinali;
 con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dell'azienda. L'intervento deve essere documentato con certificazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l'orario dell'intervento o del trasporto;
- n) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
- o) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- p) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;

- q) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
- r) veicoli o mezzi d'opera di imprese che eseguono lavori urgenti per conto di Enti Pubblici, Enti di diritto pubblico, Comitato organizzatore dei XX Giochi Olimpici Torino2006 e di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
- s) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
- t) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- u) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- v) veicoli con targa "Prova" e veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
- w) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI.

Veicoli ecologici derogati esclusivamente dal provvedimento di limitazione a targhe alterne:

- x) veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli di infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione; veicoli di farmacisti; veicoli di magistrati;
- y) veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
- z) agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;
- aa) veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
- bb) veicoli utilizzati dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio con tesserino di riconoscimento e lettera di incarico da cui risultino in servizio negli orari di blocco;
- cc) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- dd) veicoli del servizio car sharing o a noleggio senza conducente;
- ee) veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente, per tutto il tragitto (car-pooling);
- ff) veicoli utilizzati dalle autoscuole in attività di esercitazione o esami di guida veicoli, dai dipendenti del SIIT settore Trasporti Piemonte e Valle d'Aosta dell'ufficio di Torino (ex motorizzazione civile) limitatamente al percorso tra l'ufficio e la località di svolgimento delle operazioni tecniche o di esame;
- gg) veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- hh) veicoli utilizzati per il trasporto di merci deperibili;
- ii) veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 ton) Euro 3 (conformi alla Direttive 98/69/CE, 99/96/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2002/80/CE e successive) o immatricolati dopo l'1/01/2001;

- jj) veicoli commerciali pesanti (oltre le 3,5 ton) Euro 3 conformi alla Direttiva 99/96/CE e successive o immatricolati dopo l'1/10/2001;

I Comuni possono individuare ulteriori esenzioni in relazione a particolari specificità territoriali o motivazioni contingenti.

6 TERRITORIO INTERESSATO

Tutto il territorio cittadino. I sindaci possono concedere deroghe limitatamente a porzioni del proprio territorio (accessi autostradali, strade di raggiungimento dei posteggi di interscambio, strade statali o provinciali di comunicazione...) in considerazione di particolari specificità territoriali.

7 ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Il Presidente della Provincia comunica ai Comuni interessati il presente calendario disponendo l'adozione dei provvedimenti di limitazione della circolazione. La copia dell'ordinanza deve essere trasmessa dai Comuni alla Provincia.

In assenza dell'adozione dei provvedimenti il Presidente della Provincia emette formale diffida, con l'avvertenza che in caso di inerzia del Comune, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera h) della legge Regionale n. 43/2000 e alla D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, adotterà i provvedimenti necessari ad attuare gli interventi operativi previsti. La diffida sarà trasmessa al Prefetto e alla Regione Piemonte.

8 POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DAL BLOCCO

I Comuni potranno, in situazioni giustificate e motivate e previa comunicazione alla Provincia, prevedere in alcune giornate la mancata adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione previsti. La Provincia d'ufficio o su istanza dei Comuni, in caso di eventi imprevisi ed eccezionali ovvero per effetto di condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti tali da giustificare l'inopportunità o l'inapplicabilità dei provvedimenti, dispone la sospensione temporanea degli stessi e avvisa tempestivamente i Comuni interessati.